associazione difesa consumatori
sosutenti
Il Delegato Regionale

Sede legale: Via Cunfida, 20-00195 Roma
C. F. n° 97398710588
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO
Sito web: www.tridipudi.it
mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it
pec: calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it
Tel. e fax 03411842118 Cell. 333 4662430

Il Presidente

Lecco 12 gennaio 2011

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di BRESCIA

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Fax 06 4453734

Al Ministro della Giustizia Paola Severino
segreteria.ministro@giustizia.it

Al Consiglio Giudiziario
c/o Corte di Appello di Milano
segrconsigliogiudiz.ca.milano@giustizia.it

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Missaglia, avv. Guido Alberto Bagalà.

Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo, residente a Lecco, viale Dante n. 28, in qualità di Delegato Regionale della SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, rappresentante di numerosi ricorrenti avanti i Giudici di Pace della Lombardia e regioni limitrofe,

PREMESSO CHE

1. in data 22 giugno 2009 inoltrava un esposto a carico del giudice di pace in oggetto descritto, evidenziando alcuni esempi emblematici, 11 per l'esattezza, in cui era dato riscontrare una certa parzialità di trattamento da parte dello stesso (**doc. 1**);
2. il CSM (pratica n. 482/GP/2009), vista la previsione normativa che demanda alla Sezione del Consiglio Giudiziario relativa ai giudici di pace l'accertamento in ordine alla permanenza in capo al giudice di pace dei requisiti necessari per poter svolgere le funzioni di magistrato onorario o a sopravvenute cause di incompatibilità,

deliberava di trasmettere l'esposto al Presidente della Corte di Appello di Milano per le valutazioni di competenza, comunicando tale delibera allo scrivente con nota protocollo P23267/2009 del 16.11.2009 (**doc. 2**);

3. il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano, ritenuto che nei fatti contestati dall'esponente non sembravano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione, con provvedimento n. 138/gdp.ris/09 del 20.04.2010 (**doc. 3**) disponeva l'archiviazione degli atti, comunicando tale provvedimento allo scrivente con nota protocollo n. 3/gdp.17/09 del 27.04.2010 (**doc. 4**);
4. in data 09 febbraio 2010 lo scrivente inoltrava un secondo esposto (**doc. 5**), in cui evidenziava come lo stesso giudice di pace Bagalà, lievitando il tempo del giallo di un semaforo da meno di 4 secondi a più di 4 secondi, a fronte dell'accoglimento di altri due ricorsi identici, aveva respinto il ricorso di ROVELLI Giuseppe (RG 36/07), nonostante lo scrivente gli avesse mostrato le due sentenze di accoglimento che egli aveva emesso nei confronti degli altri due ricorrenti;
5. anche in ordine al secondo esposto il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) disponeva l'archiviazione degli atti con provvedimento n. 41/gdp.ris/10 del 20.04.2010 (**doc. 6**), comunicandolo con nota protocollo n. 2/gdp.17/10 del 22.06.2010 (**doc. 7**);
6. il giudice Bagalà, visto l'esito degli esposti a lui favorevole, con atto di citazione in data 28 luglio 2010 (**doc. 8**) conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Monza lo scrivente e la SOS UTENTI, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di € 100.000,00, assumendo di essere stato diffamato per effetto della pubblicazione da parte del Sanfilippo sul sito web www.tridipudi.it del testo di uno degli esposti;
7. venuto a conoscenza della memoria difensiva del giudice Bagalà contenuta nell'atto di citazione (16 cartelle in cui ha cercato di motivare tutto, tranne il perché in tre ricorsi identici uno lo aveva respinto raddoppiandone la sanzione mentre gli altri due li aveva accolti), lo scrivente in data 08.11.2010 inviava una nota di precisazione al Consiglio Giudiziario di Milano (**doc. 9**);

8. con comparsa in data 19 novembre 2010 si costituiva in giudizio lo scrivente (**doc. 10**), eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza e, contestando quando dedotto in citazione, chiedeva il rigetto delle domande attoree;

9. con sentenza n. 1801/2011 (**doc. 11**) il Tribunale di Monza dichiarava la propria incompetenza a favore di quello di Brescia e con ulteriore atto di citazione (**doc. 12**) il giudice Bagalà provvedeva a riassumere la causa avanti il Tribunale di Brescia per l'udienza del 19.01.2012;

10. Il Giudice Bagalà, in costanza di controversia che lo vedeva opposto allo scrivente, in altri ricorsi in cui quest'ultimo era delegato, dal settembre 2010 aveva chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale di Lecco l'autorizzazione ad astenersi dal trattarli;

Premesso quanto sopra lo scrivente porta alla cognizione di codesta A.G. quanto segue.

In data 05 febbraio 2011 il signor RIPAMONTI Vittore, in qualità di Legale Rappresentante della RIPAMONTI CARNI SRL, intestataria del veicolo, proponeva avanti il Giudice di Pace di Missaglia ricorso in opposizione ai verbali di contestazione n. 1260001039812 e n. 1260001039717 della Polstrada di Modena, n. 1260001025118 della Polstrada di Reggio Emilia, n. 1260001030554 della Polstrada di Parma, n. 1260001080672 e n. 1260001080714 della Polstrada di Milano, in cui si ipotizzava la violazione ex art. 126 bis CdS per non aver ottemperato all'invito di fornire il nominativo del conducente per le violazioni dell'art. 142 C.d.S. (velocità), commesse con unica condotta di guida (**doc. 13**).

In calce al ricorso l'opponente **DELEGAVA** il dr. Calogero Sanfilippo residente a Lecco via XI Febbraio n. 1, DELEGATO SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI – PER LA LOMBARDIA, a rappresentarlo davanti al Giudice in tutte le fasi del procedimento e a tutte le udienze in caso di eventuali rinvii e **CHIEDEVA** che l'ordinanza di fissazione di udienza gli venisse trasmessa via fax al numero 0341350549 del delegato.

Il Giudice di Pace, avv. Guido Alberto Bagalà, in data **9.3.11** emetteva ordinanza **RG 22/C/11 cron. 308/11** con la quale fissava l'udienza del **14.3.11** alle ore 13,10 per la discussione sull'istanza di sospensiva e l'udienza del **21.11.11** alle ore 9,00 per la comparizione delle parti, ordinanza che veniva trasmessa dalla cancelleria allo scrivente con fax in data 11-MAR-2011, ore 10,20 (**doc. 14**).

Va evidenziato che le date **9.3.11, 14.3.11** e **21.11.11** contenute nell'ordinanza sono state vergate a mano dal giudice, mentre il n. **RG 22/C/11 cron. 308/11** (di grafia diversa) è stato vergato a mano dalla Cancelleria; il resto risulta dattiloscritto, per cui non si riesce a comprenderne il motivo, dal momento che tutte le cancellerie, al fine di scongiurare possibili disguidi, sono dotate del timbro a data.

Lo scrivente ometteva di comparire all'udienza del 14.03.2011, vuoi perché, atteso il rapporto conflittuale con il giudice, non nutriva alcuna speranza che costui concedesse la sospensiva e vuoi perché aveva la certezza che egli, come ormai di consueto, si sarebbe astenuto dal trattare la causa, per cui, rinunciando alla sospensiva, annotava, in tutta buona fede (principio fondamentale presunto nel sistema giuridico italiano fino a prova contraria), l'udienza nella pagina datata 21 novembre della propria agenda (**doc. 15 – con riserva di produrre l'intera agenda dell'anno 2011**).

Senonché, in data 14 novembre 2011 lo scrivente, in relazione alla causa in parola, riceveva via fax dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Missaglia l'ordinanza di convalida pronunciata e firmata dal GdP dott. Guido Alberto Bagalà e datata 11.11.2011, nella quale si legge "*Oggi 11 novembre 2011 nessuno è presente. Il gdp, visto l'articolo 23 L. 689/81 e rilevato che l'odierna assenza del ricorrente non risulta giustificata stante la regolare notifica, CONVALIDA il provvedimento impugnato*" (**doc. 16**).

Non par dubbio che costui forse ha dimenticato non solo che il 5° comma dell'articolo 23 L. 689/81 è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta ma anche che la stessa Corte, con proprie sentenze del 5.12.90 n. 534 e del 18.12.95 n. 507 ha statuito che il giudice adito "***non può convalidare il provvedimento opposto in caso di mancata comparizione dell'opponente, ma deve comunque statuire sui singoli motivi dedotti nel ricorso***". E da tale principio non si discosta la Cassazione Civile (ex plurimis sent. n. 1162 del 19.01.07), che ha statuito che il giudice dovrà decidere anche nel merito dell'opposizione pur in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore).

Lo scrivente, non senza viva sorpresa, ma, soprattutto inorridito, ha capito subito che quel **21.11.11** vergato a mano dal Bagalà voleva essere per lui **11.11.11** mentre la totalità di coloro ai quali il documento è stato mostrato dallo scrivente ha letto senza esitazione alcuna la data del **21.11.11**; giovi evidenziare che lo scrivente, allorché in data 11-MAR-2011 ha ricevuto via fax l'ordinanza RG 22/C/11, non aveva alcun motivo di annotare l'udienza nella propria agenda al 21 novembre piuttosto che all' 11 novembre e la buona

fede emerge dal fatto che in quest'ultima data non è annotata alcuna udienza e, quindi, nessun impegno per non presenziare eventualmente l'udienza dell' 11.11.11 (**doc. 17**).

Considerato, però, che il giudice Bagalà non è nuovo a provvedimenti di tal guisa (cfr. **doc. 18 – causa RG 128/07** – Villa Alfonso Antonino contro il Comune di Casatenovo – ordinanza di convalida emessa per errore e revocata su istanza), lo scrivente, pur consapevole che il provvedimento è solo appellabile, al fine di scongiurare l'appello, alla luce di quella esperienza, ha inviato al giudice in parola una istanza dello stesso tenore, evidenziando la stranezza del suo comportamento e chiedendo la revoca anche dell'odierna ordinanza di convalida con un arrivederci al 21.11.11 alle ore 9,00 (**doc. 19**).

All'udienza del 21.11.11 lo scrivente si è presentato regolarmente come da attestato di cancelleria (**doc. 20**) ma il giudice ha aderito allo sciopero ed il fascicolo è rimasto alla sua decisione fino al 12 dicembre 2011, data in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza (**doc. 21**) ai sensi di quel 5° comma dell'articolo 23 L. 689/81 dichiarato incostituzionale dalla Consulta .

Poiché il comportamento del Bagalà, anche se si commenta da solo, allo scrivente appare, però, del tutto incomprensibile, alla luce dei fatti narrati in premessa, valuti codesta AG la eventuale sussistenza di ipotesi aventi rilevanza penale, significando che in caso affermativo la presente vale come denuncia e querela e il tal caso, con riserva di costituzione di parte civile,

CHIEDE

di essere informato in caso di richiesta di archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 408, comma 2 e ss cpp.

In ogni caso, a fronte delle valutazioni di codesta AG in ordine ad ipotesi penalmente rilevanti, la presente vale come esposto al CSM, al Ministro della Giustizia e al Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Milano per l'attivazione eventuale dell'azione disciplinare, significando che stavolta lo scrivente, avendo imparato la lezione, ad abundantiam, ha posto in essere l'ordinario mezzo di impugnazione ovvero l'appello.

Produce:

1. copia esposto del 22 giugno 2009 a carico del giudice di pace avv. Guido Alberto Bagalà;
2. delibera di trasmissione del CSM alla Corte d'Appello di Milano;
3. provvedimento di archiviazione della Corte d'Appello n. 138/gdp.ris/09 del 20.04.2010;

4. lettera di trasmissione del provvedimento di archiviazione della Corte d'Appello;
5. copia secondo esposto del 09 febbraio 2010 a carico del giudice Bagalà;
6. secondo provvedimento di archiviazione della Corte d'Appello;
7. lettera di trasmissione del provvedimento di archiviazione della Corte d'Appello;
8. atto di citazione in giudizio del 28 luglio 2010 avanti il Tribunale di Monza;
9. nota di precisazione del dr. Sanfilippo al Consiglio Giudiziario di Milano;
10. comparsa di costituzione del 19 novembre 2010 del dr. Sanfilippo;
11. sentenza di incompetenza n. 1801/2011 del Tribunale di Monza a favore di Brescia;
12. riassunzione della causa avanti il Tribunale di Brescia da parte di Bagalà;
13. ricorso proposto da Ripamonti Vittore avanti il Giudice di Pace di Missaglia;
14. ordinanza di fissazione di udienza per il giorno 21.11.11;
15. pagina del 21 novembre dell'agenda del dr. Sanfilippo;
16. ordinanza di convalida datata 11.11.2011 del GdP dott. Guido Alberto Bagalà;
17. pagina dell' 11 novembre dell'agenda del dr. Sanfilippo;
18. atti relativi alla causa RG 128/07 – Villa Alfonso Antonino contro il Comune di Casatenovo;
19. istanza di revoca dell'ordinanza di convalida;
20. istanza di revoca dell'ordinanza di convalida con dichiarazione di inammissibilità.

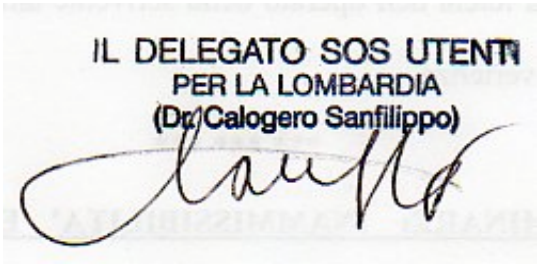

R. G. 22/C/11 cron. 308/11

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCO
SEZIONE DISTACCATA DI MISSAGLIA
IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede, fissa l'udienza del 14.3.11, alle ore 13^10
per la discussione sull'istanza di sospensiva.

Fissa

Per la comparizione delle parti l'udienza del 21.11.11, alle ore 9^40

Ordina

all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione e notificazione della violazione.

Verbale n. 1260001039812 del 02.11.2010; n. 1260001039717 del 02.11.2010; n. 1260001025118 del 08.11.2010; n. 1260001030554 del 29.11.2010; n. 1260001080672 del 03.12.2010; n. 1260001080714 del 03.12.2010

Ordinanza/ingiunzione n. del

Cartella esattoriale n.

Si notifichi a mezzo di biglietto di cancelleria a :
opponente – procuratore RIPAMONTI VITTORE
notifichi alla
pubblica amministrazione convenuta MINISTERO DELL'INTERNO

Missaglia, 9/3/11

IL CANCELLIERE
Katia Scaglia

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Guido Alberto Bagala')

Depositato in cancelleria
Oggi 10 MAR. 2011
IL CANCELLIERE
Katia Scaglia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Missaglia, 10 MAR. 2011
IL CANCELLIERE B3
Katia Scaglia